

CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA E AMBIENTE
C.S.E.A.
(Prov. di Cuneo)

APPENDICE IN ULTRATTIVITA' all'ACCORDO INTEGRATIVO
ANNUALE TRIENNIO 2019-2021 e UTILIZZO FONDO SALARIO
ACCESSORIO
ANNO 2022

ALTRI ISTITUTI DI RELAZIONE SINDACALE

Pervengono alla sottoscrizione del presente accordo, previa sessione negoziale svoltasi in data 2 agosto 2022 presso sala rossa Città di Saluzzo (sede legale Csea) (in modalità presenza/telematica: RLS, RSU, OO.SS territoriali CISL FP, FP CGIL), con la partecipazione della delegazione di parte pubblica (Paolo Flesia Caporgno) e della delegazione di parte sindacale Maurizio DI STEFFANO per CISL FP (in presenza) e Luca DE CONTI per FP CGIL (in videoconferenza), previa convocazione (convocazione prot. n. 1824 del 08.07.2022 inviato a: CGIL FP, CISL FPS, UIL FPL, CSA, FIADEL e a RLS ing. Marco Lerda):

- la delegazione di parte pubblica, costituita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 in data 5 marzo 2010, costituita dal dr. Paolo Flesia Caporgno, segretario consortile;
- la delegazione di parte sindacale, come sotto generalizzata e rappresentata:
 - RSU: Paolo Rivoira;
 - Luca DE CONTI per FP CGIL, OO.SS. territoriale
 - Maurizio DI STEFFANO per CISL FP, OO.SS. territoriale

RLS: Marco Lerda (in presenza)

Le parti come sopra rappresentate concordano sulle materie trattate e di seguito risultanti, sottoscrivendole in apposito spazio finale.

Dato atto della relazione illustrativa, di quella finanziaria dell'ente, nonché del parere favorevole/certificazione dei Revisori dei conti prodotti rispettivamente in data 01.08.2022 per la costituzione e in data 28.09.2022 per l'utilizzo.

Dato atto dell'autorizzazione alla sottoscrizione del presente accordo, resa dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione in data 28 settembre 2022 n. 36

SEZIONE PRIMA - CONTRATTAZIONE

Art. 1

Rinvio

Non sussiste esigenza di contrattazione o ricontrattazione di istituti già prevista nell'accordo triennale 2019-2021. Tale accordo prevedeva la possibilità di accordo annuale in merito al riparto delle risorse. Si dà atto che in relazione all'intervenuta firma a livello nazionale della preintesa sul nuovo contratto, si procede alla stipula della presente appendice, con valenza per l'anno 2022, ferma restando la possibilità di riapertura dei negoziati laddove sia indispensabile ai fini del trattamento accessorio anno 2022.

Art. 2

Criteria per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie stabili. Precisazione su risorse decentrate variabili.

1. Si rinvia a quanto contenuto nel triennale 2019-2021, con le seguenti decisioni:
 - Vengono previste somme destinate a progressioni economiche orizzontali, come da prospetto del fondo, nei limiti di max due progressioni economiche per l'anno corrente, e con la specifica pattuizione che per n. 1 lavoratore lavoratore avente diritto, di più datata attribuzione di progressione (categoria D), ovviamente ove ricorra ogni altra condizione giuridica, economica e di possibile attribuzione, nel fondo anno 2023 si porrà a disposizione, nel fondo, idonea previsione atta a consentire la relativa progressione o istituto equivalente previsto dal nuovo contratto. Le parti danno atto che l'attribuzione di tali progressioni consente la partecipazione alla selezione anche del personale che negli ultimi anni – dal 2010 al 2018 – soggetto all'inquadramento giuridico economico Csea, non ha più potuto partecipare a selezioni stante la collocazione nella più elevata posizione economica prevista dall'ordinamento professionale; dal 2018 tale partecipazione è risultata nuovamente possibile, teoricamente, grazie alla nuova posizione economica introdotta dal contratto nazionale 21.5.2018, ma il budget posto a disposizione nel riparto del fondo non era compatibile con l'attribuzione;
2. L'Amministrazione ha dato disponibilità allo stanziamento per il corrente anno di somme residue relative a progetto fondi europei in fase di attivazione, come da prospetto allegato; per effetto di tale integrazione (superiore a quella inizialmente prevista), vi è un beneficio per tutti i lavoratori (non PO), sia per coloro che direttamente sono impegnati nel progetto europeo, sia per gli altri, in quanto per effetto dell'incentivazione con fondi europei viene diminuita la quota di performance con fondi dell'ente per i lavoratori impegnati nel progetto, a beneficio dei lavoratori non ivi impegnati; l'inserimento della quota è sottoposto a condizioni come indicato dalla delibera Corte dei Conti, sezione autonomie, 20/qmig/2017, **e alla condizione che effettivamente sussista disponibilità di tali fondi sotto il profilo giuridico, previa attivazione del progetto che, ove non ricorra, comporterà l'impossibilità di ogni erogazione.**
- Incentivo funzioni tecniche: vedasi l'interessante analisi in:
http://www.ptpl.altervista.org/dossier/dossier_incentivo_progettazione_interna.htm
3. Fermo quant'altro già contrattato per triennio 2019-2021 purchè compatibile con la presente appendice; in particolare si dispone che, stante la rilevante consistenza economica delle progressioni previste per l'anno 2022, ed allo scopo di assicurare idoneo equilibrio incentivante mediante il riparto dei fondi, il personale - che non sia PO - che per l'anno 2022 sia beneficiario di nuove progressioni economiche parteciperà al riparto del budget destinato alla performance organizzativa/individuale in forma ridotta, secondo le determinazioni che saranno in merito assunte dall'ente in sede di valorizzazione economica degli obiettivi.

Art. 3 – Trattazione specifica dei vari argomenti con riferimento al nuovo contratto funzioni locali sottoscritto il 21.5.2018

- a) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l'organizzazione di servizi: si richiamano le intese/atti relativi al "lavoro agile"

sperimentato in periodo lockdown che si richiamano e confermano anche per assetto “a regime”;

Resta fermo quant'altro contenuto nell'accordo 2019-2021 purchè compatibile con la presente appendice.

Clausole finali.

1. Come evidenziato nell'incontro ARAN/Conferenza Stato Regioni del 19.9.2018, è confermata la regola dell'ultrattività dell'ultimo contratto decentrato integrativo, come previsto dall'articolo 8, comma 7, del Ccnl 21.5.2018, ma esistente già da sempre, per effetto dell'articolo 5, comma 4, del Ccnl 1.4.1999. Si pattuisce espressamente siffatta ultrattività per effetto della firma del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:
CISL FP: Di Steffano Maurizio
Rivoira Paolo

DATA: 30.11.2022

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:
Flesia Paolo Caporgno

DATA: 30.11.2022

RLS: Lerda Marco: DATA: 30.11.2022